



REGOLAMENTO UNO 2026

Previdenza professionale
secondo il CCNL



INDICE

Termini

A

A. Disposizioni generali

- | | |
|--|----|
| 1. Introduzione | 4 |
| 2. Affiliazione del datore di lavoro | 5 |
| 3. Ammissione, inizio e durata dell'assicurazione | 10 |
| 4. Salario soggetto a contributi AVS, salario determinante, salario assicurato | 13 |
| 5. Avere di vecchiaia e accrediti di vecchiaia | 17 |

B

B. Disposizioni generali concernenti le prestazioni

- | | |
|--|----|
| 6. Pagamento delle prestazioni | 20 |
| 7. Adeguamento delle rendite | 22 |
| 8. Attribuzione, sovrassicurazione e riduzioni delle prestazioni | 22 |

C

C. Prestazioni

- | | |
|---|----|
| 9. Prestazioni di vecchiaia | 24 |
| 10. Prestazioni di invalidità | 29 |
| 11. Prestazioni per persone superstiti | 32 |
| 12. Prestazione di uscita | 37 |
| 13. Promozione della proprietà di abitazioni | 38 |
| 14. Divorzio o scioglimento di un partenariato registrato | 40 |
| 15. Obbligo contributivo | 43 |

D

D. Finanziamento

- | | |
|----------------------------|----|
| 16. Equilibrio finanziario | 46 |
|----------------------------|----|

E

E. Obblighi di informazione, comunicazione e segretezza

- | | |
|--|----|
| 17. Obblighi della Cassa pensione GastroSocial | 48 |
| 18. Obblighi del datore di lavoro | 49 |
| 19. Obblighi delle persone assicurate e delle persone aventi diritto | 51 |

F

F. Disposizioni finali

- | | |
|------------------------------------|----|
| 20. Contenzioso | 53 |
| 21. Lacune del regolamento | 53 |
| 22. Disposizioni transitorie | 53 |
| 23. Modifiche ed entrata in vigore | 54 |

TERMINI

LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
OPP 2	Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LFLP	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
OLP	Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
AI	Assicurazione federale per l'invalidità
AM	Assicurazione militare
CC	Codice civile svizzero
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
CO	Codice delle obbligazioni
LUD	Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali
LAINF	Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
LCA	Legge federale sul contratto di assicurazione
Età	L'età determinate per il calcolo dei contributi e degli accrediti di vecchiaia corrisponde alla differenza fra l'anno civile in corso e l'anno di nascita della persona assicurata.
Avere/Capitale di vecchiaia	Conto di vecchiaia individuale della persona assicurata/beneficiaria di una rendita
Accredito di vecchiaia	Accrediti annui sul conto di vecchiaia, la cui percentuale è fissata nel piano di previdenza.
Prestazione di vecchiaia	Rendita e/o capitale di vecchiaia
Previdenza per la vecchiaia	Processo di risparmio in vista del pensionamento
Affiliazione/Contratto di affiliazione	Contratto fra il datore di lavoro affiliato e la Cassa pensione GastroSocial in cui sono definiti i diritti e i doveri.

Incapacità lavorativa	Compromissione della salute fisica, mentale o psichica con conseguente incapacità totale o parziale di svolgere un lavoro che si può ragionevolmente pretendere nella professione esercitata fino a quel momento o nell'usuale ambito di attività. In caso di lunga durata si tiene conto anche dell'attività che si può ragionevolmente pretendere in un'altra professione o in un altro ambito di attività.
Prestazione di uscita/ libero passaggio	Diritto all'avere di vecchiaia acquisito all'uscita da un istituto di previdenza (p.es. in caso di cambiamento del posto di lavoro)
Riscatto	Possibilità di effettuare versamenti volontari nella cassa pensione.
Pensionamento	Cessazione effettiva dell'attività lucrativa e dell'esigibilità delle prestazioni di vecchiaia; può avvenire prima o dopo l'età ordinaria di pensionamento (età di riferimento ai sensi della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [LAVS]).
Aliquota di conversione in rendita	Percentuale determinante per calcolare l'ammontare della rendita annua in base all'avere di vecchiaia
Contributo di rischio	Contributo annuo per la copertura dei rischi, al fondo di garanzia e delle spese amministrative
Copertura dei rischi	Assicurazione per le conseguenze economiche di decesso e invalidità
Fondo di garanzia	Fondazione che garantisce le prestazioni legali degli istituti di previdenza divenuti insolventi e concede sussidi se la struttura di età è svantaggiosa.
Contributo di risparmio	Contributo annuo per finanziare gli accrediti di vecchiaia
Certificato di previdenza	Certificato personale in cui sono indicati salario, contributi e prestazioni
Piano di previdenza	Panoramica delle prestazioni e dei contributi concordati con la Cassa pensione GastroSocial
Contratto di previdenza	Rapporto di previdenza fra la lavoratrice o il lavoratore dipendente/ indipendente e la Cassa pensione GastroSocial
Promozione della proprietà di abitazioni	Possibilità di finanziare un'abitazione ad uso proprio con i fondi della previdenza professionale

A. DISPOSIZIONI GENERALI

	1.	Introduzione
Basi legali	1.1	La fondazione comune «Cassa pensione GastroSocial» (di seguito detta Cassa pensione GastroSocial) è una fondazione iscritta nel registro della previdenza professionale ai sensi degli artt. 80 ss. CC, dell'art. 331 CO e dell'art. 48 LPP con sede ad Aarau.
Scopo	1.2	La Cassa pensione GastroSocial ha lo scopo di attuare la previdenza professionale secondo le disposizioni del presente regolamento.
Organizzazione	1.3	L'organizzazione della Cassa pensione GastroSocial, la nomina e la composizione degli organi e i loro compiti sono definiti nello statuto organico e nel regolamento sugli investimenti.
CCNL e LPP	1.4	La Cassa pensione GastroSocial concede alle persone dipendenti assoggettate al Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione (di seguito detto CCNL) le prestazioni di previdenza indicate in detto contratto collettivo. Le prestazioni minime LPP sono garantite in ogni caso.
Piano di previdenza	1.5	
	1.5.1	Le disposizioni del presente regolamento sono di validità generale. Le prestazioni e i contributi concordati con il datore di lavoro affiliato sono definiti nel piano di previdenza. Le regole che derogano al presente regolamento sono valide soltanto se previste espressamente nel piano di previdenza.
	1.5.2	Se il datore di lavoro sceglie più di un piano di previdenza, occorre stabilire criteri oggettivi per l'ammissione di persone assicurate nel rispettivo piano di previdenza (cfr. art. 1c OPP2).
	1.5.3	Sulla base del presente regolamento vengono offerti 6 piani di previdenza standard, che possono essere consultati in qualsiasi momento o, se così richiesto, anche spediti.

I singoli esercizi e le catene di esercizi con una massa salariale AVS di almeno CHF 3 milioni all'anno possono definire nel contratto con la Cassa pensione GastroSocial piani di previdenza individuali. In tal caso il tasso contributivo viene adattato.

Liquidazione parziale o totale 1.6

I presupposti e la procedura in caso di liquidazione parziale sono definiti nel regolamento per le liquidazioni parziali.

In caso di liquidazione totale della Cassa pensione GastroSocial, fanno stato le disposizioni degli artt. 53c e 53d LPP come pure l'art. 18a LFLP.

Datori di lavoro affiliati 2.1

2. Affiliazione del datore di lavoro

Vengono affiliati i membri di GastroSuisse. La Cassa pensione GastroSocial si riserva il diritto di rifiutare l'affiliazione di un datore di lavoro. Questo segnatamente se nel quadro di una precedente affiliazione il datore di lavoro ha violato i propri obblighi, danneggiando la Cassa pensione GastroSocial, o in caso di solvibilità insoddisfacente.

Riguardo all'ammissione di soggetti che non sono membri di GastroSuisse, ma che sono comunque assoggettati al CCNL, la Cassa pensione GastroSocial ha facoltà di decidere liberamente.

Contratto di affiliazione 2.2

Un datore di lavoro può affiliarsi alla Cassa pensione GastroSocial con un contratto scritto di affiliazione. I contributi e le prestazioni sono indicati nel presente regolamento e nel corrispondente piano di previdenza.

Le persone che beneficiano di una rendita sono accettate soltanto contro versamento dei capitali di previdenza calcolati. Allo stesso modo le persone con incapacità lavorativa/parzialmente invalide, la cui invalidità si manifesta o aumenta dopo l'affiliazione, ma la cui causa è antecedente all'affiliazione o la cui l'invalidità si manifesta

o aumenta con effetto retroattivo a un momento precedente l'affiliazione, vengono ammesse soltanto dietro versamento dei capitali di previdenza calcolati. Gli artt. 2.6 regolamento e 2.7 regolamento si applicano per analogia.

Risoluzione del contratto di affiliazione

- 2.3 Il contratto di affiliazione viene risolto se
- a) il datore di lavoro o la Cassa pensione GastroSocial disdice il contratto di affiliazione per iscritto,
 - b) la Cassa pensione GastroSocial risolve il contratto di affiliazione a norma dell'art. 18.3 regolamento,
 - c) il datore di lavoro è in liquidazione o in fallimento oppure
 - d) l'esercizio del datore di lavoro affiliato viene trasferito a un altro soggetto giuridico che non è affiliato alla Cassa pensione GastroSocial o se avviene una fusione con un tale soggetto giuridico.
- In caso di dichiarazione di fallimento secondo l'art. 2.3.1 lett. c regolamento, i salari maturati dopo la dichiarazione di fallimento possono essere eccezionalmente assicurati, a condizione che il datore di lavoro o la persona dipendente dimostri che il salario fatto valere è stato effettivamente versato.
- 2.3.2 In caso di disdetta dell'affiliazione a GastroSuisse la Cassa pensione GastroSocial può disdire il contratto di affiliazione per la fine dell'anno civile, rispettando un preavviso di sei mesi.
- 2.3.3 Se la risoluzione di un contratto di affiliazione porta a una liquidazione parziale ai sensi dell'art. 53d LPP, si applicano a titolo aggiuntivo le disposizioni del regolamento per le liquidazioni parziali.
- 2.3.4 Se un datore di lavoro affiliato lascia la Cassa pensione Gastro-Social che presenta di conseguenza una copertura insufficiente, si osserverà l'articolo 16.2.5 regolamento.

**Disdetta
del contratto
di affiliazione**

2.4

2.4.1

Il contratto di affiliazione può essere disdetto al più presto allo scadere del periodo concordato (restano riservate le possibilità di disdetta ai sensi dell'art. 2.3.2 e art. 18.3 regolamento) per la fine di un anno civile, rispettando un preavviso di sei mesi (con riserva del termine di disdetta più breve ai sensi dell'art. 18.3 regolamento). In caso di disdetta da parte del datore di lavoro affiliato, questi ha l'obbligo di chiedere il consenso del personale.

2.4.2

La disdetta da parte del datore di lavoro è valida soltanto se il nuovo istituto di previdenza competente conferma per iscritto, entro il 30 novembre dell'anno della disdetta, che ammette alle medesime condizioni le persone beneficiarie di una rendita in corso e di rendite latenti e che le persone assicurate e le persone beneficiarie di rendite non subiscono alcuna riduzione dei loro diritti acquisiti.

**Conseguen-
ze della riso-
luzione**

2.5

2.5.1

In caso di risoluzione del contratto di affiliazione, la Cassa pensione GastroSocial versa al nuovo istituto di previdenza gli averi di vecchiaia delle persone assicurate, gli eventuali capitali di previdenza delle persone beneficiarie di una rendita ai sensi dell'art. 2.6 regolamento e le eventuali riserve dei contributi del datore di lavoro. Gli interessi di mora eventualmente dovuti sono calcolati in base al tasso minimo secondo la LPP.

2.5.2

Se, tuttavia, le persone beneficiarie di una rendita rimangono assicurate nonostante le persone assicurate attive lascino la Cassa pensione GastroSocial, il datore di lavoro è tenuto a versare i pagamenti risultanti dalle seguenti circostanze in un versamento unico alla data di uscita delle persone assicurate attive:

- a) il finanziamento integrale degli obblighi correnti e previsti sulla base dei principi tecnici applicati dalla Cassa pensione GastroSocial e di un tasso d'interesse tecnico dell'1.5 %;
- b) i costi derivanti dalla risoluzione del contratto, segnatamente le spese amministrative per un ammontare annuo di CHF 70.– per ogni persona beneficiaria di una rendita e i contributi futuri al fondo di garanzia LPP; entrambi stimati per i dieci anni successivi, nonché

- c) il finanziamento integrale del disavanzo in caso di copertura insufficiente.

Questo vale altresì per i datori di lavoro che sospendono la loro attività operativa o si affiliano a un altro istituto di previdenza nella misura in cui vi spostano anche le persone assicurate attive senza disdire il contratto di affiliazione.

In caso di importo esiguo o irrecuperabilità, la Cassa pensione GastroSocial può rinunciare a un finanziamento integrale.

Per l'intera durata di validità del contratto di affiliazione, il datore di lavoro mantiene l'obbligo di risanamento nei confronti delle persone beneficiarie di una rendita.

Per le persone beneficiarie di una rendita rimaste nella Cassa pensione GastroSocial continua a essere applicabile il piano di previdenza scelto dal datore di lavoro. Il Consiglio di fondazione può adeguare in qualsiasi momento unilateralmente il piano di previdenza alle stesse condizioni del regolamento di previdenza.

**Conseguenze
per le persone
beneficiarie
di una rendita**

- 2.6
- 2.6.1 In caso di risoluzione del contratto di affiliazione la Cassa pensione GastroSocial cede al nuovo istituto di previdenza le persone beneficiarie di rendite in corso e di rendite latenti. La Cassa pensione GastroSocial versa i capitali di previdenza al nuovo istituto di previdenza.
- 2.6.2 In caso di riduzione delle rendite, i capitali di previdenza sono calcolati sulla base delle rendite ridotte. Per l'ammontare delle prestazioni di invalidità da conteggiare fa stato la rendita effettivamente corrisposta ed eventualmente ridotta secondo il coordinamento delle prestazioni al momento del conteggio (art. 2.8 regolamento).
- 2.6.3 La nascita di una figlia o di un figlio dopo la risoluzione del contratto è considerata un nuovo evento per il quale il nuovo istituto di previdenza è tenuto a corrispondere le relative prestazioni. Eccezio-

ne: se la persona assicurata muore prima della risoluzione del contratto e la persona superstite al momento del suo decesso aspettava una figlia o un figlio (nascitura o nascituro), le prestazioni devono essere corrisposte dall'istituto di previdenza precedente.

**Conseguenze
per i casi di
prestazione**

2.7

2.7.1

Se il grado di invalidità di una persona parzialmente invalida aumenta per la medesima causa prima della risoluzione del contratto, l'istituto di previdenza precedente è tenuto a corrispondere le prestazioni fino alla risoluzione del contratto e a liquidare il caso fino a quel momento. Successivamente le prestazioni dovranno essere corrisposte dal nuovo istituto di previdenza.

Se il grado di invalidità aumenta o l'invalidità si manifesta di nuovo (una volta che è stata sospesa la rendita d'invalidità) dopo la risoluzione del contratto (fa stato il momento dell'aumento per l'AI), le prestazioni dovranno essere corrisposte dal nuovo istituto di previdenza. La Cassa pensione GastroSocial non è tenuta a versamenti supplementari.

2.7.2

Se il grado di invalidità aumenta in seguito a una nuova causa prima della risoluzione del contratto, il precedente istituto di previdenza è tenuto a corrispondere le prestazioni fino al momento della risoluzione del contratto, a condizione che al momento della nuova incapacità lavorativa la parte attiva della previdenza fosse assicurata presso il medesimo.

L'istituto di previdenza precedente liquida il caso fino al momento della risoluzione del contratto. Successivamente le prestazioni dovranno essere corrisposte dal nuovo istituto di previdenza.

Se dopo la risoluzione del contratto insorge un'incapacità lavorativa per una nuova causa che comporta un aumento del grado di invalidità, le prestazioni dovranno essere corrisposte dal nuovo istituto di previdenza, a condizione che al momento della nuova incapacità lavorativa la parte attiva della previdenza fosse assicurata presso il nuovo istituto di previdenza.

Momento del conteggio in caso di risoluzione del contratto	2.8	
	2.8.1	Il momento della risoluzione del contratto vale come momento del conteggio.
	2.8.2	Per le persone che al momento della risoluzione del contratto sono incapaci al lavoro, ivi comprese le persone dichiarate invalide con effetto retroattivo, il momento del conteggio viene differito oltre la data di risoluzione del contratto fino al momento in cui si disporrà di tutti i dati necessari per il calcolo e la liquidazione delle prestazioni.
Ammissione	3.	Ammissione, inizio e durata dell'assicurazione
	3.1	Con riserva dell'art. 3.2 regolamento, vengono ammesse nell'assicurazione tutte le persone dipendenti il cui salario lordo soggetto a contributi AVS raggiunge il salario minimo secondo il piano di previdenza.
Eccezioni all'ammissione	3.2	
	3.2.1	Non fanno parte della cerchia delle persone assicurate: <ul style="list-style-type: none"> a) le persone dipendenti che hanno raggiunto l'età ordinaria di pensionamento o che ricevono prestazioni di vecchiaia dalla Cassa pensione GastroSocial; b) le persone dipendenti che al 1° gennaio non hanno ancora compiuto 18 anni; c) le persone che al momento in cui dovrebbero essere ammesse sono invalide ai sensi dell'AI almeno al 70 % e le persone dipendenti che godono di una proroga provvisoria del rapporto di assicurazione ai sensi dell'art. 26a LPP;
	3.2.2	Le seguenti categorie di persone sono ammesse, a condizione che siano assicurate dal datore di lavoro a titolo volontario. Il datore di lavoro deve rispettare il principio della parità di trattamento ai sensi dell'art. 1f OPP 2: <ul style="list-style-type: none"> a) le persone dipendenti il cui salario annuo soggetto a contributi AVS non supera il limite minimo previsto dal piano di previdenza. Per le persone beneficiarie di una rendita AI la soglia di entrata è adeguata in conformità alla legge;

- b) le persone dipendenti che sono assicurate già in altro modo obbligatoriamente per un'attività lucrativa principale o che esercitano a titolo principale un'attività lucrativa indipendente;
- c) le persone dipendenti con un contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di 3 mesi (con riserva dell'art. 1k OPP 2).

Inizio dell'assicurazione 3.3

L'assicurazione inizia il giorno in cui incomincia il rapporto di lavoro o insorge per la prima volta il diritto al salario, in ogni caso comunque nel momento in cui la persona dipendente intraprende il percorso per recarsi al lavoro.

Esame dello stato di salute 3.4

- 3.4.1 Se il salario lordo soggetto all'AVS da assicurare supera l'importo indicato nel piano di previdenza e/o in caso di aumento delle prestazioni di rischio, ad esempio a seguito di un adeguamento del salario, la Cassa pensione GastroSocial può consentire o meno l'ammissione a una previdenza più estesa o l'aumento delle prestazioni sulla base di una dichiarazione sullo stato di salute o di una visita medica e, eventualmente, di un esame più approfondito del rischio. Secondo i risultati di tali esami, la Cassa pensione GastroSocial può applicare una o più riserve. La Cassa pensione GastroSocial può rifiutare l'ammissione di singole persone dipendenti a prestazioni più elevate se la loro salute comporta rischi maggiori. In tal caso valgono le prestazioni e i contributi del precedente piano di previdenza..
- 3.4.2 Se viene ordinato un esame dello stato di salute secondo l'art. 3.4.1 regolamento, viene concessa la copertura previdenziale provvisoria ai sensi dell'art. 3.4.9 regolamento.
- 3.4.3 La copertura previdenziale provvisoria viene pertanto sostituita dal rifiuto o dall'ammissione definitiva. La copertura previdenziale provvisoria inizia con il recapito della conferma scritta di ammissione della Cassa pensione GastroSocial. Se l'ammissione viene rifiutata, vengono rimborsati tutti i relativi contributi eventualmente già pagati.
- 3.4.4 Se la Cassa pensione GastroSocial applica una riserva per motivi di

salute a partire dalla data di entrata nell'assicurazione o dell'aumento delle prestazioni assicurate, essa lo comunica alla persona assicurata entro 2 mesi

- a) dalla presa di conoscenza da parte della Cassa pensione GastroSocial della data di entrata nell'assicurazione, risp. presa di conoscenza dell'aumento delle prestazioni assicurate, oppure
- b) ricevimento dei documenti debitamente compilati o, se necessario, dal ricevimento delle raccomandazioni del personale medico di fiducia della Cassa pensione GastroSocial oppure
- c) dal momento in cui la Cassa pensione GastroSocial ha conoscenza certa della reticenza, ossia non appena la situazione è chiarita al di sopra di ogni dubbio.

- 3.4.5 La riserva per motivi di salute vale al massimo per 5 anni. Il periodo di una riserva per motivi di salute dovuta alla medesima causa trascorso presso l'istituto di previdenza precedente viene imputato alla durata della nuova riserva.
- 3.4.6 Se durante la riserva si verifica un evento (decesso o incapacità lavorativa che porta a una successiva invalidità o morte), per la cui causa sussiste una riserva, le prestazioni di invalidità e le prestazioni (previste) per le persone superstiti sono ridotte alle prestazioni minime secondo il piano di previdenza Uno Basis per tutta la durata delle prestazioni.
- 3.4.7 La copertura previdenziale acquisita con la prestazione di uscita apportata non viene ridotta da una nuova riserva per motivi di salute.
- 3.4.8 Se nel quadro dell'esame dello stato di salute o del rischio una persona sottace un fatto di sua conoscenza o che avrebbe dovuto conoscere o se fa una dichiarazione falsa riguardo a un tale fatto, la Cassa pensione GastroSocial ha il diritto di rifiutare le proprie prestazioni in virtù dell'art. 6 LCA e disdire le prestazioni più elevate. In deroga all'art. 6 cpv. 2 LCA, il termine di disdetta decade dopo 6

mesi. Se sono però soddisfatti i presupposti di legge, le prestazioni obbligatorie ai sensi della LPP e della LFLP vengono corrisposte in ogni caso.

- 3.4.9 Se si verifica un caso assicurato prima dell'esame dello stato di salute, la cui causa sussisteva già prima di raggiungere i presupposti del piano di previdenza per effettuare un esame dello stato di salute o del rischio, vengono corrisposte soltanto le prestazioni acquisite con l'apporto della prestazione di uscita, al minimo però le prestazioni minime secondo il piano di previdenza Uno Basis o le prestazioni corrisposte fino a quel momento.

Fine dell'assicurazione

- 3.5
- 3.5.1 L'assicurazione della persona dipendente cessa con la risoluzione del rapporto di lavoro. Se il salario mensile diminuisce sotto la soglia d'entrata indicata nel piano di previdenza, la persona dipendente deve essere assicurata sino alla fine del rapporto di lavoro, al massimo però sino alla fine dell'anno civile (fatta eccezione per l'art. 3.2.2 lett. a regolamento).
- 3.5.2 In deroga all'art. 3.5.1 regolamento, nel caso degli impieghi stagionali l'assicurazione cessa con la fine della stagione corrispondente anche se in vista della stagione successiva il rapporto di lavoro viene mantenuto (con riserva dell'art. 15.6 regolamento, Interruzione non retribuita del lavoro).
- 3.5.3 La continuazione dell'assicurazione in caso di interruzione non retribuita del lavoro è possibile conformemente all'art. 15.6 regolamento.

4. Salario soggetto a contributi AVS, salario determinante, salario assicurato

Salario soggetto a contributi AVS

- 4.1 Il salario da notificare corrisponde al salario mensile lordo soggetto a contributi AVS oppure al salario mensile lordo soggetto a contributi AVS concordato al momento dell'entrata in servizio meno le componenti del salario non soggette alla copertura assicurativa ai sensi dell'art. 4.2.2 del regolamento.

Salario assicurato

4.2

4.2.1

Il salario assicurato è indicato nel piano di previdenza e viene coordinato su base mensile. Un coordinamento diverso (su base annuale) è possibile previo accordo con il datore di lavoro.

4.2.2

Le componenti del salario occasionali possono essere omesse se previsto dal piano di previdenza. Le componenti del salario una tantum quali, ad esempio, i pagamenti a titolo di correttezza, le prestazioni per casi di rigore o i piani di partecipazione azionaria non sono assicurate tranne qualora sia previsto nel piano di previdenza.

4.2.3

Se la persona assicurata percepisce anche un salario da un datore di lavoro non affiliato, tale salario non viene considerato.

Se la persona assicurata lavora presso più datori di lavoro affiliati alla Cassa pensione GastroSocial è possibile considerare il salario complessivo tramite un solo datore di lavoro dietro consenso della persona assicurata, di tutti i datori di lavoro e della Cassa pensione GastroSocial. In tal caso al datore di lavoro in questione spetta l'obbligo di notifica e contribuzione per tutti i salari.

Salario determinante

4.3

4.3.1

Salario determinante per il calcolo delle prestazioni e dei contributi:

- a) salario medio degli ultimi 12 mesi prima che si verificasse l'incapacità lavorativa per il calcolo delle prestazioni e degli accrediti di vecchiaia in caso di invalidità come pure delle prestazioni in caso di decesso

Se al momento in cui si verifica l'incapacità lavorativa la persona assicurata era assunta presso l'attuale datore di lavoro da meno di 12 mesi, per il calcolo si applica il salario soggetto ai contributi (percepito durante il periodo di impiego e proiettato a un anno). In casi giustificati è possibile effettuare il calcolo sulla base del salario annuo coordinato concordato da contratto. Se la persona assicurata percepisce anche un salario da un datore di lavoro non affiliato alla Cassa pensione GastroSocial, tale salario non viene considerato.

- b) salario mensile notificato per il calcolo dei contributi

- 4.3.2 Un aumento salariale di oltre CHF 500.– mensili durante il periodo menzionato all'art. 4.3.1 regolamento non viene preso in considerazione per il calcolo. Nei casi eccezionali motivati, la Cassa pensione GastroSocial può derogare a tale regola.

Dichiarazione dei salari

- 4.4 Il salario determinante viene stabilito per la prima volta al momento dell'ammissione, con effetto retroattivo, sulla base della notifica del datore di lavoro. Qualora si sia verificato un caso di previdenza, le dichiarazioni dei salari successive non vengono più prese in considerazione e il calcolo delle prestazioni si basa sull'ultimo salario notificato.

Salario assicurato in caso di riduzione del grado di occupazione dopo i 58 anni

- 4.5
- 4.5.1 Le persone assicurate di oltre 58 anni di età, il cui salario lordo soggetto a contributi AVS si riduce al massimo della metà, possono chiedere per iscritto che venga mantenuto il salario assicurato precedente. La relativa domanda deve essere presentata prima dell'inizio della riduzione del grado di occupazione. Il mantenimento della copertura del precedente salario assicurato può durare al massimo fino all'età ordinaria di pensionamento.
- 4.5.2 I costi supplementari per i contributi dovuti per il mantenimento dell'assicurazione sono interamente a carico della persona assicurata. Tali contributi sono trattenuti direttamente dal datore di lavoro e versati alla Cassa pensione GastroSocial. Il datore di lavoro può partecipare ai contributi sul salario ipotetico.
- 4.5.3 Il coordinamento ai sensi dell'art. 8.1 regolamento avviene sul 90 % del salario percepito al momento in cui si è verificata l'incapacità lavorativa.

Riduzione del salario assicurato

- 4.6 Se il salario lordo soggetto a contributi AVS diminuisce temporaneamente in seguito a malattia, infortunio, maternità o per motivi simili, resta valido il salario assicurato precedente. La persona assicurata può tuttavia chiedere per iscritto l'abbassamento del salario coordinato.

Salario assicurato in caso di invalidità parziale

- 4.7 Nel caso delle persone parzialmente invalide l'eventuale deduzione di coordinamento per determinare il salario assicurato viene ridotta in misura corrispondente al diritto alla rendita. A questo proposito valgono i limiti a norma dell'art. 4 OPP 2.

**Ritiro
dall'assicurazione
obbligatoria
al compimento
dei 58 anni**

- 4.8
- 4.8.1 Le persone assicurate che al compimento dei 58 anni si ritirano dall'assicurazione obbligatoria a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro hanno la possibilità di portare avanti la previdenza con la medesima somma (a scelta con o senza contributi di risparmio) versando dei contributi.
- 4.8.2 L'assicurazione cessa al subentrare del rischio di decesso o invalidità o al raggiungimento dell'età di pensionamento regolamentare. Con l'entrata in un nuovo istituto di previdenza essa cessa se nel nuovo istituto occorrono più di due terzi della prestazione di uscita per il riscatto del pieno ammontare delle prestazioni regolamentari. L'assicurazione può essere disdetta dalla persona assicurata in qualsiasi momento per la fine di un mese.
- 4.8.3 I contributi regolamentari della persona dipendente e del datore di lavoro devono essere corrisposti annualmente in anticipo. Se i contributi non vengono versati per tempo, la Cassa pensione GastroSocial esige dalla persona debitrice il pagamento dei contributi entro un determinato termine, pena la disdetta. Se i contributi non vengono pagati entro il termine indicato nel sollecito, l'assicurazione è annullata con effetto immediato.
- 4.8.4 La domanda di mantenimento della previdenza deve essere presentata prima della cessazione del rapporto di lavoro.
- 4.8.5 Se l'assicurazione volontaria è stata mantenuta per più di due anni, tutte le prestazioni assicurative devono essere percepite in forma di rendita e la prestazione di uscita non può più essere prelevata anticipatamente o costituita in pegno per finanziare la proprietà di abitazioni ad uso proprio.
- 4.8.6 In caso di copertura insufficiente sussiste inoltre l'obbligo di corrispondere i contributi della persona dipendente al fine di eliminare la copertura insufficiente (contributi di risanamento).
- 4.8.7 Se l'intera collettività delle persone assicurate viene trasferita a un nuovo istituto di previdenza a seguito di una risoluzione del contratto di affiliazione con il datore di lavoro precedente, sono interessati dal cambiamento anche le persone assicurate che rientrano nel mantenimento dell'assicurazione ai sensi dell'art 4.8 regolamento.

Avere di vecchiaia

5. Avere di vecchiaia e accrediti di vecchiaia

5.1 Per ogni persona assicurata si tiene un conto di vecchiaia individuale in cui è indicato l'avere di vecchiaia. L'avere di vecchiaia consiste:

- a) degli accrediti di vecchiaia (il cui ammontare è fissato dal piano di previdenza e corrisponde al minimo agli accrediti di vecchiaia secondo la LPP);
- b) delle prestazioni di uscita versate;
- c) delle somme di riscatto facoltative;
- d) degli importi che nel quadro di un conguaglio della previdenza ai sensi dell'art. 22c cpv. 2 LFLP sono stati versati e accreditati;
- e) di eventuali altri versamenti;
- f) degli interessi accreditati;
- g) dedotti eventuali prelievi per la proprietà di abitazioni e pagamenti in seguito a divorzio o sentenza di scioglimento di un partenariato registrato;
- h) più eventuali rimborsi dei prelievi per la proprietà di un'abitazione.

Per gli importi versati o prelevati gli interessi iniziano a decorrere immediatamente; gli accrediti di vecchiaia dell'anno in corso non fruttano interessi.

Tasso di interesse

5.2

5.2.1

Il tasso di interesse per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia presumibili e il tasso per gli interessi accreditati effettivamente ogni anno sono fissati dal consiglio di fondazione. Il tasso di interesse proiettato per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia presumibili ha una natura a lungo termine e può differire da quello degli accrediti effettivi.

5.2.2 All'inizio di ogni anno contabile il Consiglio di fondazione decide il tasso da applicare alle uscite nel corso dell'anno. Alla fine dell'anno contabile, basandosi sul risultato di esercizio, fissa poi il tasso definitivo per l'anno in questione, con il quale sono remunerati gli accrediti di vecchiaia delle persone assicurate attive al 31 dicembre dell'anno contabile.

**Prestazioni
di uscita
versate**

5.3

5.3.1 Le prestazioni di uscita provenienti da precedenti rapporti di previdenza vengono accettate e accreditate sul conto di vecchiaia soltanto fino al riscatto dell'intero ammontare delle prestazioni regolamentari. Prestazioni di uscita eccedenti tale importo possono essere versate previo accordo della Cassa pensione GastroSocial.

5.3.2 In caso di pensionamento le prestazioni di uscita di precedenti rapporti di previdenza vengono accettate solo fino al primo pagamento della prestazione di vecchiaia.

**Riscatti
facoltativi**

5.4

5.4.1 I riscatti facoltativi vengono accreditati al conto di vecchiaia della persona assicurata. Tali importi non possono però superare la somma degli accrediti di vecchiaia con interessi come da piano di previdenza, come percentuale del salario coordinato al momento del versamento dell'importo di riscatto, per il periodo fra l'inizio del processo di risparmio e il momento del riscatto, dedotto il saldo del conto al momento del riscatto. In caso di riscossione o di prestazioni di vecchiaia percepite, l'importo massimo del riscatto subisce una riduzione pari alla somma delle prestazioni di vecchiaia già percepite. Tali riscatti sono equiparati alle prestazioni di uscita di precedenti rapporti di lavoro. In caso di capacità lavorativa completa, i riscatti possono essere effettuati fino alla data del pensionamento. Il datore di lavoro può partecipare finanziariamente a un riscatto. Le prestazioni risultanti dai riscatti non possono essere percepite in forma di capitale entro i 3 anni successivi. Se sono stati effettuati prelievi anticipati per la promozione della proprietà di un'abitazione, i riscatti facoltativi sono possibili soltanto una volta che i prelievi anticipati sono stati rimborsati.

5.4.2 I riscatti per compensare le riduzioni della rendita in caso di pensionamento anticipato sono disciplinati dall'art. 9.4.3 regolamento.

5.4.3 La Cassa pensione GastroSocial non garantisce la deducibilità fiscale dei riscatti.

Per i riscatti effettuati dopo il 15 dicembre non può essere garantita la contabilizzazione sul conto di previdenza individuale nell'anno civile in corso.

5.4.4 La persona assicurata può riscattare le prestazioni regolamentari al massimo due volte all'anno.

È inoltre possibile finanziare i riscatti con averi del 3° pilastro fino a un massimo di 10 anni prima dal pensionamento ordinario.

B. DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI LE PRESTAZIONI

Inizio e fine dei pagamenti delle rendite

6. Pagamento delle prestazioni

6.1

6.1.1

Il diritto alle prestazioni di vecchiaia insorge il primo giorno del mese dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento effettiva.

Il diritto a una rendita per le figlie e i figli della persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia insorge simultaneamente a quello per la rendita principale. In caso di successivo inizio di una formazione, il diritto insorge il primo giorno del mese dopo l'inizio della formazione.

Per le figlie e i figli nati dopo che è insorto il diritto alla rendita principale, il diritto a una rendita per figlie e figli inizia il primo giorno del mese dopo la nascita.

6.1.2

Il diritto alle prestazioni per le persone superstiti insorge il primo giorno del mese dopo il decesso. Se l'orfana o l'orfano inizia la formazione solo in seguito, il diritto insorge il primo giorno del mese dopo l'inizio della formazione.

Per le figlie e i figli nati dopo il decesso della persona assicurata, il diritto a una rendita insorge il primo giorno del mese dopo la nascita.

6.1.3

Le prestazioni di invalidità iniziano nel medesimo momento delle prestazioni dell'Al.

Il diritto a una rendita per le figlie e i figli della persona beneficiaria di una rendita d'invalidità insorge simultaneamente a quello per la rendita principale. Se in seguito si inizia una formazione, il diritto inizia nel mese di formazione.

Per le figlie e i figli nati dopo che è insorto il diritto alla rendita principale, il diritto inizia nel mese della nascita.

6.1.4

Le prestazioni di rischio sono comunque corrisposte al più presto dopo che sono cessati il pagamento del salario o le prestazioni sostitutive del salario (in particolare le indennità giornaliere per

malattia, infortunio o dell'assicurazione militare) oppure dopo che è cessata la rendita di vecchiaia o d'invalidità.

6.1.5 Il diritto alla rendita dura fino alla fine del mese in cui la persona avente diritto muore o in cui il diritto alla rendita decade in base alle disposizioni del presente regolamento.

Momento del pagamento

6.2 Con riserva dell'art. 6.3 regolamento e dell'art. 14.5 regolamento, le rendite annue previste dal presente regolamento vengono pagate in anticipo in rate mensili.

Indennità in capitale di importo modesto

6.3 Se la rendita di vecchiaia o d'invalidità ammonta a meno del 10 %, la rendita per partner a meno del 6 %, la rendita per orfane e orfani a meno del 2 % della rendita di vecchiaia AVS minima, al posto della rendita viene pagata un'indennità in capitale. L'indennità in capitale viene calcolata secondo i principi attuariali della Cassa pensione GastroSocial. Con il suo versamento si estinguono tutte le ulteriori pretese della persona assicurata o delle persone a lei superstiti nei confronti della Cassa pensione GastroSocial.

Esigibilità delle prestazioni in capitale

6.4 Le prestazioni in capitale sono esigibili al più tardi 30 giorni dopo la ricezione di tutta la documentazione necessaria per la verifica e la concessione del diritto alle prestazioni. Le prestazioni non sono esigibili prima che insorga il diritto.

È fatto salvo un eventuale periodo di sospensione di 30 giorni in presenza di una notifica a un ufficio specializzato addetto all'aiuto all'incasso ai sensi dell'art. 40 LPP.

Interessi di mora

6.5 Alle prestazioni di rendita e in capitale si applica un interesse di mora pari al tasso minimo LPP.

Rimborso

6.6

6.6.1 Le prestazioni che sono state pagate senza giusto motivo devono essere rimborsate. La Cassa pensione GastroSocial le può compensare con altre prestazioni.

6.6.2 Il rimborso delle prestazioni sovraobbligatorie può essere chiesto anche se non c'è stata una violazione di un obbligo di comunicazione.

Modifica di legge delle prestazioni minime LPP	7. 7.1	Adeguamento delle rendite Fino all'età ordinaria di pensionamento le rendite per persone superstiti e le prestazioni d'invalidità, che decorrono da oltre 3 anni, vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi conformemente alle disposizioni legali e a quanto ordinato dal Consiglio federale. All'adeguamento al carovita dopo l'età di pensionamento si applica per analogia l'art. 7.2 regolamento.
Adeguamento a norma di regolamento	7.2	Il Consiglio di fondazione decide ogni anno in merito all'adeguamento delle rendite per persone superstiti e delle prestazioni d'invalidità prima dell'età di pensionamento ordinaria, che non vengono modificate ai sensi dell'art. 7.1 regolamento, nonché all'adeguamento al rincaro delle rendite di vecchiaia, delle rendite per figlie e figli della persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia e delle rendite per persone superstiti dopo l'età di pensionamento ordinaria. Il Consiglio di fondazione illustra le decisioni prese in allegato al rapporto di gestione.
Reddito sostitutivo massimo	8. 8.1	Attribuzione, sovrassicurazione e riduzioni delle prestazioni Le prestazioni di rischio della Cassa pensione GastroSocial vengono ridotte se, sommate ai proventi computabili, superano il 90 % del guadagno presumibilmente perso. Si presuppone che il guadagno presumibilmente perso corrisponda al reddito di una persona sana ai sensi dell'AI. Le deroghe devono essere comprovate sia dalla persona assicurata sia dall'istituto di previdenza.
Proventi computabili	8.2 8.2.1	Sono computabili tutte le prestazioni corrisposte al momento in cui si pone la questione della riduzione (fatta eccezione per gli assegni per grandi invalidi, le indennità o prestazioni simili), soprattutto: <ul style="list-style-type: none"> a) prestazioni di AVS, AI, AINF o AM; b) prestazioni di altre assicurazioni sociali svizzere o estere; c) indennità in capitale e prestazioni simili; d) salari e prestazioni sostitutive del salario (p.es. indennità giornaliera per malattia o disoccupazione);

e) prestazioni di istituti di previdenza propri o altri.

- 8.2.2 Inoltre, nel caso delle persone beneficiarie delle prestazioni di invalidità viene computato anche il reddito da attività lucrativa o sostitutivo conseguito o ancora ragionevolmente conseguibile.
- 8.2.3 Le entrate della o del coniuge oppure della partner registrata o del partner registrato superstite e delle orfane e degli orfani vengono sommate. Le eventuali prestazioni in capitale vengono convertite in rendite equivalenti in base ai principi attuariali della Cassa pensione GastroSocial.

Verifica periodica

- 8.3
- 8.3.1 La persona avente diritto alle prestazioni ha l'obbligo di informare spontaneamente e immediatamente la Cassa pensione GastroSocial di tutti i proventi computabili.
- 8.3.2 La Cassa pensione GastroSocial può verificare in qualsiasi momento i presupposti e l'entità di una riduzione e adeguare le proprie prestazioni se la situazione è notevolmente cambiata. In tal caso il guadagno presumibilmente perso viene rivalutato in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

Regresso della cassa pensione

- 8.4 Nei confronti di una terza persona responsabile del caso assicurato, la Cassa pensione GastroSocial subentra al momento del sinistro, fino a concorrenza delle prestazioni legali, nei diritti della persona assicurata, delle persone a lei superstiti e di altre persone beneficiarie ai sensi dell'art. 20a LPP. Per il settore sovraobbligatorio, la Cassa pensione GastroSocial può esigere che la persona assicurata le ceda i propri crediti nei confronti delle persone terzi responsabili fino a concorrenza delle sue prestazioni.

C. PRESTAZIONI

	9. Prestazioni di vecchiaia
Pensionamento ordinario	9.1
	9.1.1 Dopo il pensionamento, la persona assicurata ha diritto a una rendita di vecchiaia vitalizia. L'ammontare della rendita di vecchiaia viene calcolato come percentuale dell' avere di vecchiaia disponibile (aliquota di conversione).
	9.1.2 Il tasso di conversione all'età di pensionamento ordinaria (età di riferimento conformemente alla LAVS) è pari al 6.8 % per la parte obbligatoria e al 6.5 % per la parte sovraobbligatoria.
Opzione sul capitale di vecchiaia	9.2
	Su richiesta della persona assicurata, al posto di una rendita di vecchiaia vitalizia è possibile prelevare come capitale unico l'intero avere di vecchiaia o una sua parte. A questo riguardo valgono le condizioni seguenti:
	<ul style="list-style-type: none">a) la richiesta di prelievo anticipato del capitale va inoltrata per iscritto alla Cassa pensione GastroSocial in ogni caso prima del primo pagamento della rendita;b) è possibile ritirare anche solo una parte del capitale di vecchiaia, a condizione che la rendita di vecchiaia residua sia pari almeno al 10 % della rendita semplice di vecchiaia minima AVS; la quota di capitale prelevata deve ammontare almeno a CHF 10'000.-; tale importo viene prelevato in misura proporzionale tra la parte obbligatoria e la parte sovraobbligatoria dell' avere di vecchiaia;c) se la persona assicurata è coniugata o vive in un partenariato registrato, il pagamento dell'indennità in capitale è permesso soltanto se la o il coniuge oppure la partner registrata o il partner registrato ha acconsentito per iscritto. La firma della o del coniuge oppure della partner registrata o del partner registrato deve essere autenticata. Se la persona assicurata non può ottenere il consenso scritto della o del coniuge oppure della partner registrata o del partner registrato o se tale consenso le viene negato, può adire il tribunale civile;

- d) nel caso in cui la Cassa pensione GastroSocial versi delle prestazioni di invalidità fino all'età ordinaria di pensionamento, non è più ammesso il pagamento dell'avere di vecchiaia disponibile sotto forma di capitale (eccezione: art. 6.3 regolamento);
- e) qualora siano stati effettuati dei riscatti, nell'arco dei 3 anni successivi le prestazioni risultanti non potranno essere ritirate sotto forma di capitale
- f) con il pagamento dell'intero capitale si estingue ogni diritto nei confronti della Cassa pensione GastroSocial. In caso di pagamento parziale sotto forma di capitale tali diritti si riducono in modo proporzionale.

Pensionamento parziale

9.3

9.3.1 Una persona assicurata può chiedere un pensionamento parziale. La prima fase di pensionamento parziale può avvenire prima o dopo l'età di pensionamento ordinaria, a condizione che sussistano i presupposti di cui agli artt. 9.4 e 9.5 regolamento. Il pensionamento completo avviene al più tardi nel momento in cui si compiono 70 anni.

9.3.2 Un pensionamento parziale presuppone una corrispondente riduzione del reddito lavorativo. Se sussiste un diritto a una rendita d'invalidità intera della Cassa pensione GastroSocial, il pensionamento parziale è escluso.

9.3.3 Se il salario annuo restante scende al di sotto del salario minimo ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LPP, dovrà essere corrisposta l'intera prestazione di vecchiaia; resta riservato l'art. 2 cpv. 1bis LFLP.

9.3.4 Il pensionamento parziale avviene al massimo in 3 scatti pari sempre almeno al 20 % delle prestazioni di vecchiaia. Fra i singoli scatti deve trascorrere sempre almeno 1 anno.

La richiesta per ottenere un pensionamento parziale deve essere presentata alla Cassa pensione GastroSocial separatamente e per iscritto al più tardi entro 1 mese da ogni scatto di pensionamento parziale.

- 9.3.5 Se dopo il pensionamento parziale il reddito viene nuovamente aumentato, la Cassa pensione GastroSocial si riserva il diritto di sospendere le prestazioni di vecchiaia in misura pari al reddito incrementato oppure di annullare il pensionamento parziale.
- 9.3.6 L' avere di vecchiaia necessario per finanziare le prestazioni di vecchiaia è composto di una parte obbligatoria e una sovraobbligatoria nel medesimo rapporto dell' intero avere di vecchiaia.
- 9.3.7 La prestazione di vecchiaia per il singolo scatto di pensionamento parziale può essere chiesta soltanto in forma di rendita o di capitale. Per l' ultimo scatto di pensionamento, la persona assicurata può scegliere se riscuotere l' avere di vecchiaia o parti dello stesso in capitale al posto della rendita di vecchiaia. Per il resto si applica l' art. 9.2 regolamento.

In presenza di diversi rapporti di previdenza, che sia perché la persona assicurata ha due piani presso lo stesso datore di lavoro o perché è assunta presso due datori di lavoro affiliati, è possibile stabilire una forma di prelievo (rendita o capitale) per ogni piano.

- 9.3.8 I riscatti continuano a essere possibili entro i limiti del reddito restante.

Pensio- namento anticipato

- 9.4
- 9.4.1 Se la persona assicurata dovesse cessare in modo permanente la sua attività lucrativa presso il suo ultimo datore di lavoro nei 5 anni che precedono l' età ordinaria di pensionamento e se non sussiste alcun diritto alle prestazioni di invalidità della Cassa pensione GastroSocial o non è dovuta retroattivamente alcuna prestazione di invalidità, questa può chiedere prestazioni di vecchiaia anticipate.
- 9.4.2 In caso di pensionamento anticipato fino a un massimo di 5 anni prima dell' età ordinaria di pensionamento, il tasso di conversione si riduce dello 0.2 % per ogni anno di anticipo. Per gli anni di lavoro incompleti, la riduzione verrà calcolata proporzionalmente. Se immediatamente prima del pensionamento la persona assicurata ha lavorato nel settore alberghiero e della ristorazione per almeno 5 anni ininterrotti, non si applica alcuna riduzione sulla parte obbligatoria dell' avere di vecchiaia LPP.

- 9.4.3 Se si prevede un pensionamento anticipato prima dell'età ordinaria di pensionamento la riduzione della prestazione di vecchiaia può essere evitata o ridotta mediante riscatto volontario, a condizione che siano state versate tutte le prestazioni di uscita dei rapporti di previdenza precedenti e che non siano più possibili riscatti ai sensi dell'art. 5.4 regolamento.
- 9.4.4 Per il calcolo del riscatto massimo si determina la differenza fra la rendita per l'età ordinaria di pensionamento e quella per l'età prevista per il pensionamento anticipato. Successivamente questo importo viene capitalizzato con l'aliquota di conversione valida per il pensionamento anticipato e poi scontato al tasso minimo LPP per la data del riscatto.
- 9.4.5 In caso di rinuncia al pensionamento anticipato l'obiettivo di prestazioni a norma di regolamento può essere superato al massimo del 5%. Se in seguito al pensionamento anticipato la persona assicurata ha superato l'obiettivo di prestazioni di oltre il 5%, il conto di vecchiaia non viene più alimentato e non vengono più riscossi contributi di risparmio. Un'eventuale eccedenza al momento del pensionamento effettivo è devoluta a favore della Cassa pensione GastroSocial.
- 9.4.6 Se dopo il pensionamento anticipato si inizia nuovamente un'attività lucrativa, la Cassa pensione GastroSocial si riserva il diritto di sospendere le prestazioni di vecchiaia anticipate in misura pari al nuovo grado di occupazione oppure di annullare il pensionamento.
- 9.4.7 Le persone beneficiarie di una rendita di vecchiaia completa anticipata della Cassa pensione GastroSocial possono richiedere una rendita transitoria, se prevista dal piano di previdenza, al più tardi fino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria o fintantoché non percepiscono di una rendita AVS/AI.

In tal caso si applicano le seguenti condizioni:

- la rendita transitoria è finanziata dal datore di lavoro;
- decade il diritto a una rendita transitoria in caso di decesso o invalidità totale;
- l'ammontare della rendita transitoria corrisponde al limite massimo della rendita AVS;
- le disposizioni dettagliate sono riportate nel piano di previdenza.

Pensio- namento differito

9.5

9.5.1 Su richiesta della persona assicurata, una volta raggiunta l'età ordinaria di pensionamento, il pensionamento può essere differito fino alla cessazione dell'attività lavorativa, al massimo però fino a 70 anni di età (a scelta con o senza contributi di risparmio). La domanda scritta di differimento del pensionamento deve pervenire alla Cassa pensione GastroSocial prima che venga raggiunta l'età ordinaria di pensionamento

9.5.2 Il tasso di conversione aumenta dello 0,2% per ogni anno di differimento. Per le frazioni di anno l'aumento sarà proporzionale.

9.5.3 La persona assicurata può differire al massimo la parte della prestazione di vecchiaia corrispondente al reddito tuttora conseguito.

9.5.4 Non si ha più diritto a una rendita d'invalidità o a un esonero contributivo. Se subentra un'incapacità lavorativa (parziale o totale) per la persona assicurata, allo scadere di 3 mesi viene interrotto il mantenimento dell'assicurazione e i contributi di risparmio non sono più dovuti. L'aver di vecchiaia continua a essere remunerato fino al termine dell'attività lavorativa. La persona assicurata può cessare in qualsiasi momento per iscritto il differimento della rendita e richiedere le prestazioni di vecchiaia nella loro interezza.

In caso di decesso la rendita per partner (art. 11.3.1 regolamento) e la rendita per orfane e orfani (art. 11.6 regolamento) sono calcolate in base alla rendita di vecchiaia a cui la persona assicurata avrebbe avuto diritto al momento del decesso. L'ammontare delle rendite è definito nel piano di previdenza.

Rendite per le figlie e i figli della persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia

- 9.6
- 9.6.1 Le figlie e i figli della persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita se in caso di suo decesso avrebbero diritto a una rendita per orfane e orfani. Il diritto sussiste fino al 20° compleanno della figlia o del figlio. Il diritto continua a sussistere per le figlie e i figli che seguono una formazione e per le figlie invalide e i figli invalidi nella misura di almeno il 70 %, al massimo però fino al 25° compleanno.
- 9.6.2 L'ammontare della rendita per le figlie e i figli della persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia corrisponde a quella prevista dalla LPP.

10. Prestazioni di invalidità

Diritto

- 10.1
- 10.1.1 Hanno diritto a prestazioni di invalidità le persone assicurate che prima dell'età ordinaria di pensionamento sono invalide ai sensi dell'AI nella misura di almeno il 40 % e che, nel momento in cui è subentrata l'incapacità lavorativa la cui causa ha portato all'invalidità, erano assicurate presso la Cassa pensione GastroSocial.
- 10.1.2 Al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, al posto delle prestazioni di invalidità, subentrano le prestazioni di vecchiaia, che al minimo corrispondono alle prestazioni di invalidità LPP all'età ordinaria di pensionamento.
- 10.1.3 La Cassa pensione GastroSocial riduce, sopprime o rifiuta le proprie prestazioni se la persona avente diritto ha causato o aggravato l'invalidità per colpa grave, intenzionalmente o perpetrando intenzionalmente un crimine o un delitto. Inoltre le prestazioni rifiutate o ridotte dall'assicurazione infortuni o militare non devono essere compensate dalla Cassa pensione GastroSocial. Le prestazioni minime di legge ai sensi della LPP possono essere rifiutate o ridotte solo se l'AVS/AI riduce, sopprime o rifiuta una prestazione.
- 10.1.4 Se una persona assicurata si sottrae o si oppone a un trattamento o un'integrazione ragionevole nel mondo del lavoro, che comporterebbe un notevole miglioramento della capacità di guadagno o che consentirebbe una nuova possibilità di guadagno, o se non

contribuisce di propria iniziativa a quanto si può ragionevolmente pretendere da questa, le prestazioni vengono ridotte o rifiutate temporaneamente o durevolmente. Le prestazioni minime di legge ai sensi della LPP possono essere rifiutate o ridotte solo se l'AVS/AI riduce, sopprime o rifiuta una prestazione.

10.1.5 In caso di esecuzione di una pena, le prestazioni sono tutte sospese ad eccezione delle rendite per figlie e figli.

Ammontare 10.2 Le prestazioni di invalidità assicurate sono definite nel piano di previdenza.

Grado di invalidità 10.3 Se la persona assicurata è invalida ai sensi dell'Assicurazione federale per l'invalidità (AI) in una misura pari ad almeno il 40 %, le prestazioni di invalidità totale o parziale vengono fissate di regola secondo il grado di invalidità come segue:

Grado di invalidità	Quota percentuale sulla rendita totale e sulla componente del salario esonerata dai contributi
meno del 40 %	0 % risp. nessuna esenzione contributiva
40 %	25 %
41 %	27.5 %
42 %	30 %
43 %	32.5 %
44 %	35 %
45 %	37.5 %
46 %	40 %
47 %	42.5 %
48 %	45 %
49 %	47.5 %
50 – 69 %	La quota percentuale e la componente del salario esonerata dai contributi corrispondono al grado di invalidità esatto
70 % e oltre	Rendita intera risp. 100 %

Esonero contributivo

- 10.4 A chi percepisce una rendita d'invalidità della Cassa pensione GastroSocial l'esonero contributivo è riconosciuto continuativamente, una volta trascorso il periodo di attesa di tre mesi, dall'inizio dell'incapacità lavorativa ai sensi dell'art. 15.2 regolamento fino all'inizio della rendita d'invalidità.

Durante il periodo in cui si riceve una rendita d'invalidità l'aver di vecchiaia viene accumulato dalla Cassa pensione GastroSocial sulla base del salario determinante ai sensi dell'art. 4.3.1 lett. a regolamento finché non si riacquista la capacità lavorativa e di guadagno, al massimo però fino all'età ordinaria di pensionamento, e frutta interessi come nel caso di una persona assicurata attiva. L'esonero contributivo è concesso ai sensi dell'art. 10.3 regolamento.

Conto di vecchiaia in caso di invalidità parziale

- 10.5 In caso di invalidità parziale, l'aver di vecchiaia disponibile quando inizia l'invalidità viene suddiviso in una parte attiva e una passiva, conformemente al diritto alla rendita secondo l'art. 10.3 regolamento.

L'aver di vecchiaia corrispondente alla parte invalida viene mantenuto conformemente all'art. 10.4 regolamento come nel caso di una persona assicurata completamente invalida, mentre l'aver di vecchiaia corrispondente alla parte attiva viene continuato come nel caso di una persona assicurata con piena capacità lavorativa.

Rendite per figlie e figli di persona invalida

- 10.6
- 10.6.1 Le persone beneficiarie di una rendita d'invalidità, alla cui morte le figlie e i figli avrebbero diritto a una rendita per orfane e orfani, hanno diritto a una rendita per figlie e figli di persona invalida. Il diritto alle rendite per figlie e figli di persona invalida insorge simultaneamente con il diritto a una rendita d'invalidità. Il diritto sussiste fino al 20° compleanno della figlia o del figlio. Il diritto continua a sussistere per le figlie e i figli che seguono una formazione e per le figlie invalide e i figli invalidi nella misura di almeno il 70 %, al massimo però fino al 25° compleanno. Il diritto si estingue al più tardi quando si estingue il diritto a una rendita d'invalidità.
- 10.6.2 L'ammontare della rendita per figlie e figli di persona invalida è definito nel piano di previdenza.

Revisione della rendita d'invalidità

- 10.7 Il diritto a una rendita d'invalidità aumenta, si riduce o viene revocato se, in seguito a una revisione dell'AI, il grado d'invalidità nella previdenza professionale subisce una modifica di almeno 5 punti percentuali.

11. Prestazioni per persone superstiti

Disposizioni per la o il coniuge e la partner registrata o il partner registrato

- 11.1
- 11.1.1 La o il partner ai sensi della legge sull'unione domestica registrata si considera alla stregua della o del coniuge. Per una migliore leggibilità, nelle singole disposizioni si menzionano soltanto la e il coniuge.
- 11.1.2 La coniuge divorziata o il coniuge divorziato si ritiene alla stregua della o del coniuge se il matrimonio è durato almeno 10 anni e se nella sentenza di divorzio è stata assegnata alla coniuge divorziata o al coniuge divorziato una rendita ai sensi dell'art. 124e cpv. 1 CC o 126 cpv. 1 CC. Il relativo diritto è comunque limitato al minimo previsto dalla LPP. Le prestazioni della Cassa pensione Gastro-Social sono ridotte dell'importo per il quale esse superano, insieme con le prestazioni per persone superstiti dell'AVS, il diritto derivante dalla sentenza di divorzio. In questi casi le rendite per persone superstiti dell'AVS vengono imputate soltanto nella misura in cui eccedono il proprio diritto a una rendita d'invalidità dell'AI o a una rendita di vecchiaia dell'AVS.

Le coppie di coniugi divorziate, cui è stata assegnata una rendita o una indennità in capitale per una rendita vitalizia prima del 1° gennaio 2017, hanno diritto a ricevere prestazioni per persone superstiti secondo il diritto vigente fino al 31 dicembre 2016.

Disposizioni per la partner convivente non sposata o il partner convivente non sposato

- 11.2
- 11.2.1 La persona avente diritto è la partner convivente non sposata o il partner convivente non sposato di cui è stato dato annuncio prima del decesso, purché al momento del decesso sussistesse un domicilio ufficiale congiunto.
- 11.2.2 È possibile annunciare la o il partner convivente unicamente se questa persona, così come la persona assicurata, non sono coniugate né registrate secondo la legge sull'unione domestica registrata. La e il partner in convivenza non possono avere vincoli di

parentela. È possibile annunciare la partner convivente non sposata o il partner convivente non sposato esclusivamente mediante l'apposito modulo da richiedere alla Cassa pensione GastroSocial.

Rendita per partner

11.3

11.3.1

In caso di decesso di una persona assicurata o di una persona beneficiaria di una rendita, la o il coniuge oppure la o il partner convivente rispettivamente (art. 11.2 regolamento) ha diritto a una rendita per partner, a condizione che al momento del decesso la convivenza sia durata almeno 5 anni o che la persona debba provvedere al sostentamento di una figlia o un figlio oppure di più figlie e figli. Nel calcolo della durata si accumula la durata del matrimonio o del partenariato registrato a una precedente convivenza (con domicilio ufficiale congiunto).

Se la partner convivente annunciata o il partner convivente annunciato non deve provvedere al sostentamento di una figlia o un figlio oppure di più figlie e figli in comune, per il diritto a una rendita per partner il domicilio ufficiale congiunto deve inoltre sussistere ininterrottamente da almeno 5 anni prima del decesso.

11.3.2

L'ammontare della rendita per partner è definito nel piano di previdenza.

11.3.3

Se la persona assicurata decede prima di percepire prestazioni di vecchiaia, i riscatti volontari noti alla Cassa pensione GastroSocial al momento del decesso vengono versati in aggiunta alla rendita per convivente o all'indennità unica secondo l'art. 11.3.5 regolamento previa deduzione dei prelievi per la proprietà di abitazione non ancora rimborsati, come pure dei versamenti dovuti a seguito di una sentenza di divorzio.

11.3.4

Il diritto a una rendita per partner si estingue

- in seguito a nuovo matrimonio, o
- se si contrae un nuovo partenariato registrato, o
- se si inizia una nuova convivenza in cui sussiste un diritto regolamentare a una rendita per partner, ovvero
- in caso di morte della persona beneficiaria della rendita per partner.

11.3.5 Se non sussiste il diritto a una rendita per partner, la o il coniuge ha diritto a un'indennità unica pari all'importo secondo l'art. 11.4.3 lett. a regolamento, al minimo però al triplo della rendita per partner annua.

Se la o il partner convivente (art. 11.2 regolamento) non soddisfa i requisiti per una rendita per partner in convivenza, non avrà diritto a una indennità unica.

11.3.6 Se non è dovuta alcuna rendita per orfane e orfani e la o il coniuge o la persona convivente (art. 11.2 regolamento), rispettivamente, è di oltre 10 anni più giovane della persona defunta, la prestazione viene ridotta. La riduzione è pari al 2.5 % per ogni anno intero di detta differenza di età. Resta riservata la concessione della prestazione minima LPP, nel qual caso la o il partner convivente (art. 11.2 regolamento) si considera alla stregua della o del coniuge.

11.3.7 Se il matrimonio viene contratto o la convivenza (art. 11.2 regolamento) inizia quando si percepisce già la rendita di vecchiaia, la rendita per partner regolamentare o eventualmente ridotta subisce una riduzione. Se il matrimonio o la convivenza (art. 11.2 regolamento) sono iniziati nel corso del primo anno in cui è stata corrisposta la rendita di vecchiaia, la riduzione è pari al 20 % e aumenta di un altro 20 % per ogni ulteriore anno in cui è stata corrisposta la rendita di vecchiaia. Se si contrae matrimonio o si inizia una convivenza (art. 11.2 regolamento) durante il quinto anno in cui si percepisce la rendita di vecchiaia, non sussiste più il diritto a una rendita per partner. Resta riservata la concessione della prestazione minima LPP, nel qual caso la o il partner convivente (art. 11.2 regolamento) si considera alla stregua della o del coniuge.

11.3.8 La Cassa pensione GastroSocial riduce, sopprime o rifiuta le proprie prestazioni se la persona avente diritto ha causato il decesso per colpa grave, intenzionalmente o perpetrando intenzionalmente un crimine o un delitto. Inoltre, le prestazioni rifiutate o ridotte dall'assicurazione infortuni o militare non devono essere compensate dalla Cassa pensione GastroSocial. Le prestazioni minime di legge ai sensi della LPP possono essere rifiutate o ridotte solo se l'AVS/AI riduce, sopprime o rifiuta una prestazione.

11.4

11.4.1 Se la persona assicurata o la persona beneficiaria di una rendita d'invalidità muore prima di raggiungere l'età ordinaria di pensionamento e prima di ricevere una prestazione di vecchiaia e se non è dovuta una rendita per partner o una corrispondente indennità, viene pagato il capitale in caso di decesso.

11.4.2 Indipendentemente dal diritto successorio le persone aventi diritto sono suddivise secondo le priorità seguenti:

Salvo indicazione contraria, si applica la seguente suddivisione:

Gruppo 1

a) Persone fisiche, al cui sostentamento la persona assicurata provvedeva in misura notevole, a condizione che, quando era in vita, la persona assicurata abbia inoltrato alla Cassa pensione GastroSocial una clausola beneficiaria scritta (vale anche un eventuale modulo presentato ai sensi dell'art. 11.2 regolamento); in loro mancanza

Gruppo 2

b) le figlie o i figli della persona assicurata defunta, in loro mancanza

c) i genitori, in loro mancanza

d) sorelle e fratelli.

1.4.3 Il capitale in caso di decesso corrisponde alla prestazione di uscita al momento del decesso, dopo deduzione del valore attuariale delle rimanenti prestazioni per le persone superstiti esigibili.

Dal capitale in caso di decesso vengono dedotti un eventuale prelievo anticipato per la promozione della proprietà di un'abitazione e un eventuale pagamento dovuto in seguito a divorzio, compresi gli impegni in essere.

11.4.4 La persona assicurata può modificare l'ordine delle persone aventi diritto del gruppo 2 (art. 11.4.2 regolamento). Se all'interno del gruppo 1 o del gruppo 2 vi è più di una persona beneficiaria, la

persona assicurata può stabilire per iscritto le loro quote, altrimenti la ripartizione avviene pro capite. A questo riguardo fa stato l'ultima comunicazione inoltrata alla Cassa pensione GastroSocial.

- 11.4.5 Le persone aventi diritto ai sensi dell'art. 11.4.2 regolamento devono far valere il loro diritto per iscritto nei confronti della Cassa pensione GastroSocial entro 3 mesi dal giorno del decesso. Trascorso tale termine, la Cassa pensione GastroSocial ha il diritto di versare con effetto liberatorio il capitale in caso di decesso alle persone aventi diritto di cui è a conoscenza.

Capitale supplementare in caso di decesso

- 11.5
- 11.5.1 Se in base al piano di previdenza è assicurato un capitale supplementare per il caso di decesso e una persona assicurata o una persona beneficiaria di una rendita d'invalidità muore, le persone aventi diritto ai sensi dell'art. 11.2 regolamento sono la o il coniuge oppure una o un partner convivente di cui è stato dato annuncio.
- 11.5.2 Se non vi sono persone ai sensi dell'art. 11.5.1 regolamento, vi hanno diritto nel medesimo ordine le persone ai sensi dell'art. 11.4.2 regolamento. Un'eventuale comunicazione ai sensi dell'art. 11.4.4 regolamento vale anche per il capitale supplementare in caso di decesso.
- 11.5.3 L'ammontare del capitale supplementare in caso di decesso è definito nel piano di previdenza

Rendite per orfane e orfani

- 11.6
- 11.6.1 Le figlie e i figli della persona assicurata deceduta (figlie biologiche e figli biologici e figlie adottive e figli adottivi) hanno diritto a una rendita per orfane e orfani fino al loro 20° compleanno. Il diritto continua a sussistere per le figlie e i figli che seguono una formazione e per le figlie invalide e i figli invalidi nella misura di almeno il 70 %, al massimo però fino al 25° compleanno.

Il rapporto di figliastra o figliastro non giustifica alcun diritto a una rendita per orfane e orfani. Il rapporto di affiliazione lo giustifica solo se sussiste un diritto alla rendita per orfane e orfani dal 1° pilastro.

- 11.6.2 L'ammontare della rendita per orfane e orfani è definito nel piano di previdenza.

Diritto	12. Prestazione di uscita	
	12.1	Le persone assicurate che escono dalla Cassa pensione GastroSocial prima che si verifichi un caso di previdenza hanno diritto a una prestazione di uscita. Dopo la comunicazione da parte della persona assicurata, tale prestazione viene versata all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro.
Ammontare	12.2	La prestazione di uscita viene calcolata conformemente agli artt. 15 e 17 LFLP e corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile.
Obbligo di rimborso	12.3	Se dopo l'uscita vengono fatti valere diritti a prestazioni di invalidità o per le persone superstiti, la prestazione di uscita già versata deve essere restituita. In caso di rimborso mancato o parziale la rendita regolamentare annua per partner viene ridotta del 4.5 %, la rendita regolamentare annua per orfane e orfani e per figlie e figli di persona invalida dell'1.5 % e la rendita regolamentare annua di invalidità del 6.5 % dell'importo non rimborsato.
Pagamento in contanti	12.4	
	12.4.1	Nei casi seguenti, su richiesta della persona assicurata, la prestazione di uscita viene pagata in contanti: <ul style="list-style-type: none"> a) se essa lascia definitivamente la Svizzera e non è soggetta all'assicurazione sociale obbligatoria in uno Stato dell'UE o dell'AELS (non vale per l'avere di libero passaggio sovraobbligatorio) o non si trasferisce nel Principato del Liechtenstein; b) se come attività lucrativa principale inizia un'attività indipendente e non è più assoggettata alla LPP. Il pagamento è possibile soltanto entro un anno dall'inizio dell'attività lucrativa indipendente; c) se la prestazione di uscita ammonta a meno di un contributo personale annuo.
	12.4.2	La Cassa pensione GastroSocial fissa le modalità per comprovare il diritto al pagamento in contanti della prestazione di uscita. Nel caso delle persone coniugate o delle persone assicurate che vivono in un partenariato registrato occorre inoltre il consenso scritto con firma autenticata della o del partner.

- Cambiamento del datore di lavoro** 12.5 Se la persona assicurata uscente stipula un nuovo rapporto di lavoro con un datore di lavoro affiliato alla Cassa pensione GastroSocial, questa resta ancora assicurata presso la Cassa pensione GastroSocial secondo il piano di previdenza del nuovo datore di lavoro.
- Mantenimento della copertura previdenziale** 12.6 Se non è possibile né il versamento a un nuovo istituto di previdenza né il pagamento in contanti, la copertura previdenziale viene mantenuta esente dai contributi presso la Cassa pensione GastroSocial al massimo fino al raggiungimento dell'età di pensionamento anticipato. Questo per l'ammontare della prestazione di uscita con interessi, per una rendita d'invalidità del 6.8 % dell'avere di vecchiaia o per un capitale in caso di decesso secondo l'art. 11.4 regolamento, sempre che non vi sia un altro istituto di previdenza tenuto a fornire prestazioni. La persona assicurata può anche chiedere che tale capitale sia versato su una polizza o un conto di libero passaggio. Al termine del mantenimento della previdenza, la persona assicurata può richiedere il versamento delle prestazioni di vecchiaia anticipate. La prestazione d'uscita viene trasferita all'istituto collettore al più tardi due anni dopo. Se la prestazione d'uscita resta presso la Cassa pensione GastroSocial, quest'ultima può richiedere emolumenti per la tenuta del conto pari a CHF 5.– annui.
- Mantenimento della copertura all'uscita** 12.7 Le prestazioni per i casi di decesso e invalidità assicurate al momento dell'uscita restano assicurate senza nessun cambiamento fino all'inizio di un nuovo rapporto di previdenza, al massimo però per un mese.
- 13. Promozione della proprietà di abitazioni**
- Costituzione in pegno** 13.1 Il diritto alle prestazioni di previdenza può essere costituito in pegno conformemente all'art. 13.3 regolamento per finanziare la proprietà di un'abitazione ad uso proprio.
- Prelievo anticipato** 13.2
13.2.1 La persona assicurata può prelevare fino a 3 anni prima dell'età ordinaria di pensionamento un importo conformemente all'art. 13.3 regolamento e ai sensi dell'art. 30c LPP per finanziare la proprietà di un'abitazione ad uso proprio. Un prelievo anticipato può essere

chiesto al massimo ogni 5 anni, a condizione che il diritto ammonti almeno a CHF 20'000.– e che si prelevi tale importo. Questo importo minimo non vale per l'acquisto di quote di una cooperativa per la costruzione di abitazioni.

13.2.2 Se il prelievo anticipato è stato rimborsato integralmente, si può effettuare un nuovo prelievo anticipato anche prima che sia scaduto il termine di 5 anni ai sensi dell'art. 13.2.1 regolamento.

Principio

13.3 Fino al 50° compleanno l'importo della costituzione in pegno e del prelievo anticipato è limitato alla prestazione di uscita (art. 12 regolamento). Dopo il 50° compleanno tale importo corrisponde al massimo alla prestazione di uscita a cui la persona assicurata avrebbe avuto diritto all'età di 50 anni oppure al 50 % della prestazione di uscita attuale.

Effetti del prelievo anticipato

13.4 Il prelievo anticipato comporta la riduzione della prestazione di libero passaggio e dell'avere di vecchiaia.

Priorità

13.5 Se i prelievi anticipati rischiano di compromettere la liquidità della Cassa pensione GastroSocial, questa può differire l'evasione delle domande. Entro i limiti di legge la Cassa pensione GastroSocial fissa un ordine delle priorità con cui sono trattate le domande.

Costi

13.6 La Cassa pensione GastroSocial riscuote per un prelievo anticipato tasse amministrative di CHF 300.– rispettivamente tasse amministrative di CHF 200.– in caso di costituzione in pegno.

Inoltre, la Cassa pensione GastroSocial riscuote tasse amministrative di CHF 300.– per una registrazione della restrizione del diritto di alienazione, a condizione che il prelievo anticipato originario non sia stato effettuato presso la Cassa pensione GastroSocial.

Esigibilità

13.7 La Cassa pensione GastroSocial paga il prelievo anticipato al più tardi 6 mesi dopo che la persona assicurata ha fatto valere il suo diritto. Se la copertura è insufficiente, la Cassa pensione GastroSocial può limitare l'importo e il termine di pagamento del prelievo anticipato o rifiutarlo del tutto. La Cassa pensione GastroSocial deve informare le persone assicurate in merito alla durata di tali misure.

- Basi legali**
- 14. Divorzio o scioglimento di un partenariato registrato**
- 14.1 Per le persone assicurate e le persone beneficiarie di una rendita di vecchiaia o di invalidità la legislazione federale prevede un conguaglio della previdenza in caso di divorzio o scioglimento di un partenariato registrato ai sensi della legge vigente in materia. In merito al tipo e all'ammontare del trasferimento decide il tribunale. Su richiesta la Cassa pensione GastroSocial allestisce i calcoli conformi alle norme di legge, all'attenzione della persona assicurata e/o del tribunale.
- Contabilizzazione**
- 14.2 Le prestazioni di uscita e le rendite assegnate per divorzio vengono accreditate all'avere di vecchiaia obbligatorio e a quello restante in proporzione al rapporto con cui sono state addebitate alla coniuge/partner debitrice o al coniuge/partner debitore. Lo stesso vale in caso di addebito in seguito a pagamenti ai sensi delle norme legali sul divorzio.
- Rifinanziamento**
- 14.3
- 14.3.1 Dopo un divorzio, le persone assicurate attive hanno la possibilità di effettuare un riscatto entro i limiti della prestazione di uscita trasferita. Gli importi versati vengono assegnati all'avere di vecchiaia obbligatorio e a quello restante nello stesso rapporto applicato all'addebito.
- 14.3.2 Dopo un divorzio le persone beneficiarie di rendite di invalidità hanno la possibilità di effettuare un riscatto nell'avere di vecchiaia mantenuto entro i limiti della prestazione di uscita trasferita (art. 124 cpv. 1 CC). Si applicano per analogia le disposizioni relative al riscatto volontario (art. 5.4 regolamento). Gli importi versati vengono assegnati all'avere di vecchiaia obbligatorio e a quello restante nello stesso rapporto applicato all'addebito.
- Riduzione delle prestazioni**
- 14.4
- 14.4.1 Se nel corso di una procedura di divorzio non ancora conclusa si verifica per la persona assicurata il caso di vecchiaia assicurato, la Cassa pensione GastroSocial riduce sia la quota della prestazione di uscita che deve essere trasferita ai sensi dell'art. 123 CC sia la

rendita di vecchiaia. La riduzione equivale all'importo per il quale i pagamenti delle rendite sarebbero risultati inferiori fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, se il loro calcolo si fosse basato su un avere ridotto della quota di prestazione di uscita trasferita. La riduzione viene ripartita in parti uguali fra coniugi.

- 14.4.2 Se una persona assicurata riceve una rendita d'invalidità e nel corso della procedura di divorzio raggiunge l'età di pensionamento regolamentare, la Cassa pensione GastroSocial riduce sia la prestazione di uscita di cui all'art. 124 cpv. CC sia la rendita. La riduzione equivale all'importo per il quale i pagamenti delle rendite sarebbero risultati inferiori tra il raggiungimento dell'età di pensionamento regolamentare e il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio se il loro calcolo si fosse basato su un avere ridotto della quota di prestazione di uscita trasferita. La riduzione viene ripartita in parti uguali fra coniugi.
- 14.4.3 Se in seguito a divorzio della persona beneficiaria di una rendita d'invalidità prima dell'età ordinaria di pensionamento una parte della prestazione di uscita viene trasferita a favore della coniuge divorziata o del coniuge divorziato, ciò comporta una riduzione dell'avere di vecchiaia con corrispondente riduzione delle prestazioni di vecchiaia. Le rendite di invalidità in corso al momento in cui viene avviata la procedura di divorzio e le eventuali (anche future) rendite per figlie e figli di persona invalida restano invece invariate. Al momento in cui viene avviata la procedura di divorzio, tuttavia, la rendita d'invalidità LPP viene ridotta in misura corrispondente alla prestazione di uscita.
- 14.4.4 Se, in seguito al divorzio della persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, alla o al coniuge avente diritto viene assegnata una quota della rendita, le prestazioni di rendita della persona assicurata si riducono in misura corrispondente. Il diritto a una rendita d'invalidità o per figlie e figli di persona invalida in corso al momento dell'avvio della procedura di divorzio resta invariato. Gli eventuali diritti a prestazioni per le persone superstiti si calcolano in base alle prestazioni di rendita ancora effettivamente corrisposte dopo il conguaglio della previdenza, con riserva di una rendita per orfane e orfani che sostituisce una rendita per

figlie e figli non toccata dal conguaglio della previdenza. La quota di rendita assegnata alla o al coniuge avente diritto non comporta alcun altro diritto a prestazioni nei confronti della Cassa pensione GastroSocial.

**Pagamento
di una quota
di rendita
assegnata**

14.5

La prestazione di uscita da trasferire all'atto del conguaglio della previdenza conseguente a divorzio viene trasferita all'istituto di previdenza o di libero passaggio della o del partner avente diritto. La quota di rendita da trasferire viene convertita in una rendita vitalizia ai sensi dell'art. 19h OLP e trasferita all'istituto di previdenza o di libero passaggio del partner avente diritto. L'importo comprende la rendita dovuta per un anno civile e viene trasferito a cadenza annuale entro il 15 dicembre dell'anno in questione. Ai sensi dell'art. 22e LFLP, la rendita può essere corrisposta direttamente allo o al partner avente diritto.

Il trasferimento della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 124a CC avviene in forma di rendita. Su richiesta, il trasferimento avviene in forma di capitale.

D. FINANZIAMENTO

15. Obbligo contributivo

Inizio e fine

- 15.1 Per le persone assicurate attive l'obbligo contributivo inizia con l'affiliazione alla Cassa pensione GastroSocial e dura fino alla fine del rapporto di lavoro. Per le persone assicurate inabili al lavoro l'obbligo contributivo è retto dall'art. 15.2 regolamento.

Incapacità lavorativa

- 15.2 Successivamente a un'incapacità lavorativa ininterrotta di tre mesi, la persona assicurata e il datore di lavoro sono esonerati dall'obbligo di contribuzione fino al termine di tale incapacità, o al più tardi fino al termine del rapporto di lavoro o fino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria. Se l'incapacità lavorativa inizia nei primi 15 giorni del mese, questa viene applicata per l'intero mese; in caso contrario il mese si considera di capacità lavorativa. Se l'incapacità lavorativa termina nei primi 15 giorni del mese, l'intero mese si considera di capacità lavorativa; in caso contrario l'incapacità lavorativa si applica per l'intero mese. L'esonero contributivo è limitato in ogni caso a 720 giorni, incluso il periodo d'attesa di tre mesi. Per chi percepisce una rendita d'invalidità della Cassa pensione GastroSocial, l'esonero contributivo si basa sull'art. 10.4 regolamento.

- 15.2.2 La Cassa pensione GastroSocial continua il risparmio sulla base del salario assicurato prima che subentrasse l'incapacità lavorativa, con esenzione dei contributi.

L'esonero contributivo è scalato in base al grado di incapacità lavorativa nel modo seguente:

Grado di incapacità lavorativa	Quota salario esonerata
meno del 49 %	nessun esonero contributivo
50 – 69 %	50 %
70 – 100 %	100 %

15.2.3 In opportuni casi, la Cassa pensione GastroSocial assiste la persona assicurata e promuove il suo reinserimento (Care e Case Management).

Modalità di pagamento

15.3

15.3.1 I contributi vengono riscossi ogni mese, trimestre, semestre o anno. I contributi della persona dipendente vengono trattenuti dal datore di lavoro rispettivamente sul salario, sulla continuazione del pagamento del salario o sulle prestazioni sostitutive del salario.

15.3.2 La Cassa pensione GastroSocial può esigere dal datore di lavoro il pagamento di acconti. La base di tali acconti è data dal numero di persone da assicurare indicato nel contratto di affiliazione oppure dalla massa salariale conteggiata l'anno precedente.

15.3.3 Se il datore di lavoro è assicurato per l'azienda menzionata anche presso la Cassa di compensazione GastroSocial, il datore di lavoro autorizza la Cassa pensione GastroSocial a compensare i crediti in sospenso con gli eventuali averi presso la Cassa di compensazione GastroSocial.

15.3.4 Un pagamento parziale dei contributi della persona dipendente e del datore di lavoro tramite un fondo padronale di previdenza è possibile d'intesa con la Cassa pensione GastroSocial.

Contributi ordinari

15.4

I contributi ordinari sono costituiti dai contributi di risparmio e dai contributi di rischio (costi di rischio, spese amministrative e costi relativi al fondo di garanzia).

Ammontare

15.5

15.5.1 L'ammontare dei contributi è definito nel piano di previdenza.

15.5.2 La persona assicurata paga al massimo la metà dei contributi.

Interruzione del lavoro non retribuita

15.6

15.6.1 Con il consenso del datore di lavoro le persone assicurate interamente abili al lavoro possono restare assicurate con la medesima copertura durante un'interruzione dovuta a congedo non retribuito, formazione continua o altri periodi da superare, a condizione che paghino il totale dei contributi o almeno i contributi di rischio. La relativa domanda deve essere inoltrata prima dell'inizio dell'interruzione.

- 15.6.2 Presupposto necessario per il mantenimento della copertura è che non vi sia nessun altro rapporto di previdenza e che il mantenimento della copertura non continui oltre l'età ordinaria di pensionamento. Questa copertura assicurativa può continuare per un massimo di 12 mesi.
- 15.6.3 Solitamente la persona assicurata versa sia i propri contributi che quelli del datore di lavoro. La persona assicurata e il suo datore di lavoro possono però decidere diversamente in merito alla ripartizione dei contributi. In assenza di diversa comunicazione, l'importo è contabilizzato al 100 % come quota dipendente.

A prescindere dalla modalità di ripartizione, la totalità dei contributi viene addebitata e fatturata al datore di lavoro. Ciò significa che la persona assicurata paga i contributi al datore di lavoro.

Riserve dei contributi del datore di lavoro

- 15.7
- 15.7.1 Il datore di lavoro affiliato può accumulare riserve dei contributi del datore di lavoro presso la Cassa pensione GastroSocial al fine di pagare con questi fondi future quote di contributi del datore di lavoro.
- È esclusa la restituzione di tali riserve dei contributi del datore di lavoro al datore di lavoro.
- 15.7.2 Se il datore di lavoro si trova in mora con il pagamento dei contributi, la Cassa pensione GastroSocial può rifiutare il versamento di riserve dei contributi.
- 15.7.3 La Cassa pensione GastroSocial è autorizzata, in caso di mora nei pagamenti, a compensare i crediti in sospeso con un'eventuale riserva dei contributi del datore di lavoro.
- 15.7.4 In caso di risoluzione del contratto di affiliazione, le riserve dei contributi del datore di lavoro vengono trasferite al nuovo istituto di previdenza (cfr. art. 2.5.1 regolamento). Qualora ciò non fosse fattibile, vengono sciolte e, se possibile, accreditate alle persone assicurate del datore di lavoro affiliato. Se non è possibile accreditare tali somme alle persone assicurate del datore di lavoro affiliato, esse vengono destinate al patrimonio previdenziale della Cassa pensione GastroSocial.

- 15.7.5 In caso di liquidazione o fallimento del datore di lavoro, un eventuale avere sul conto è destinato innanzitutto a coprire i contributi arretrati (quota del datore di lavoro e quota della lavoratrice o del lavoratore dipendente), eventuali spese sostenute (tasse, spese esecutive) nonché altri costi ai sensi dell'art. 2.5.2 regolamento, e in secondo luogo, se possibile, esso è accreditato alle persone assicurate del datore di lavoro affiliato. Se non è possibile accreditare tali somme alle persone assicurate del datore di lavoro affiliato, esse vengono destinate al patrimonio previdenziale della Cassa pensione GastroSocial.

Perita o perito

16. Equilibrio finanziario

- 16.1 La situazione finanziaria della Cassa pensione GastroSocial viene esaminata ogni anno secondo i principi attuariali da una perita riconosciuta o un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale.

Misure di risanamento

- 16.2
- 16.2.1 In caso di copertura insufficiente ai sensi dell'art. 44 OPP 2, il Consiglio di fondazione adotta le misure necessarie in collaborazione con una perita o un perito in materia di previdenza professionale. In particolare può adeguare la remunerazione degli averi di vecchiaia, il finanziamento e le prestazioni ai mezzi disponibili. Si osserverà il principio di proporzionalità. La comunicazione avviene secondo l'art. 44 cpv. 2 OPP 2.
- 16.2.2 Se queste misure non consentono di raggiungere l'obiettivo di risanamento, la Cassa pensione GastroSocial può esigere dei contributi dalle persone assicurate e dai datori di lavoro per rimediare alla copertura insufficiente. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno pari alla somma dei contributi delle persone assicurate. La riscossione di un contributo da parte delle persone beneficiarie di una rendita è ammessa solo sulla parte di rendita sorta da aumenti non prescritti per legge o dal regolamento nei 10 anni precedenti l'introduzione della misura e che non riguarda le prestazioni minime ai sensi della LPP. Rimane garantito l'ammontare della rendita al momento in cui insorge il diritto. Il contributo delle persone beneficiarie di una rendita viene compensato con le rendite correnti.

- 16.2.3 Se le misure summenzionate si rivelano insufficienti, la Cassa pensione GastroSocial può decidere di remunerare con un tasso di interesse massimo dello 0.5 % l'avere di vecchiaia ai sensi dell'art. 15 LPP per la durata della copertura insufficiente, ma al massimo per 5 anni.
- 16.2.4 Fino a quando la Cassa pensione GastroSocial presenta una copertura insufficiente, sarà respinta qualsiasi richiesta di prelievo anticipato per il rimborso di prestiti ipotecari. Tale rifiuto al prelievo anticipato è tuttavia possibile solo per la durata della copertura insufficiente. La Cassa pensione GastroSocial informa la persona assicurata, alla quale è negato il versamento, in merito alla durata e all'entità della misura.
- 16.2.5 Se il grado di copertura della Cassa pensione GastroSocial al momento della risoluzione del contratto di affiliazione è insufficiente in misura superiore al 5 %, il datore di lavoro è tenuto a compensare entro la fine del contratto la copertura insufficiente sia sul capitale di previdenza delle persone assicurate sia sul capitale di previdenza delle persone beneficiarie di una rendita della collettività previdenziale (obbligo di versamenti suppletivi del datore di lavoro). Prima della risoluzione del contratto di affiliazione, nel caso si profili un grado di copertura inferiore al 95 %, la Cassa pensione GastroSocial può esigere che il datore di lavoro effettui un adeguato pagamento in acconto. Se sono soddisfatti i presupposti per una liquidazione parziale della Cassa pensione GastroSocial, l'obbligo di versamenti suppletivi del datore di lavoro si riduce nella misura in cui vengono ridotte le prestazioni d'uscita delle persone assicurate, rispettivamente i capitali di previdenza delle persone beneficiarie di una rendita che lasciano la Cassa pensione GastroSocial.

E. OBBLIGHI

DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SEGRETEZZA

17. **Obblighi della Cassa pensione GastroSocial**

Rapporto di previdenza individuale

17.1

17.1.1

Le persone beneficiarie di una rendita, le persone assicurate e il datore di lavoro affiliato hanno il diritto di informarsi in qualsiasi momento presso la Cassa pensione GastroSocial sui loro rapporti di previdenza individuali.

17.1.2

La Cassa pensione GastroSocial può inviare le informazioni sulle persone assicurate all'indirizzo del datore di lavoro, rispettando le disposizioni della legge sulla protezione dei dati.

Informazioni periodiche

17.2

17.2.1

Il certificato di previdenza, nel quale è indicato il rapporto di previdenza personale, viene stilato ogni anno. Il regolamento di previdenza viene messo a disposizione in forma elettronica o può essere chiesto alla Cassa pensione GastroSocial.

17.2.2

La Cassa pensione GastroSocial informa in modo adeguato le persone assicurate, le persone beneficiarie di una rendita e i datori di lavoro affiliati sull'attività, l'organizzazione e la situazione patrimoniale.

Obbligo di segretezza

17.3

Tutte le persone che possono consultare i dati della Cassa pensione GastroSocial sono tenute a rispettare la massima riservatezza. L'obbligo di segretezza sussiste anche dopo la cessazione dell'attività.

Responsa- bilità

17.4

Dei debiti della Cassa pensione GastroSocial risponde esclusivamente il patrimonio della Cassa pensione GastroSocial.

Trattamento dei dati personali

17.5

La Cassa pensione GastroSocial è autorizzata a trattare o far trattare i dati personali, compresi dati e profili personali particolarmente degni di protezione, di cui ha bisogno per garantire lo svolgimento della previdenza professionale ai sensi della legge e del presente regolamento, piano di previdenza compreso.

Ai fini dell'adempimento di tale compito, la Cassa pensione GastroSocial è autorizzata a trattare o far trattare dati personali che consentono segnatamente di valutare la salute, la gravità delle sofferenze fisiche o psichiche, le esigenze e la situazione economica della persona assicurata.

Per maggiori informazioni in merito alla dichiarazione sulla protezione dei dati o alla protezione dei dati in generale, consultare il sito web della Cassa pensione GastroSocial all'indirizzo gastro-social.ch/protezione-dei-dati.

Obbligo di notifica

18. Obblighi del datore di lavoro

18.1

18.1.1 Il datore di lavoro deve notificare alla Cassa pensione GastroSocial tutte le persone dipendenti soggetti all'obbligo assicurativo e fornire tutti i dati rilevanti per l'assicurazione.

18.1.2

Il datore di lavoro inoltra le dichiarazioni salariali almeno una volta all'anno. Se non riceve i documenti richiesti, la Cassa pensione GastroSocial ha il diritto di consultare per la riscossione dei contributi le dichiarazioni salariali inoltrate alla cassa di compensazione competente.

18.1.3

In particolare, il datore di lavoro ha l'obbligo di notificare le persone dipendenti nel momento in cui, in base al piano di previdenza, occorre effettuare un esame dello stato di salute (art. 3.4.1 regolamento).

Informazioni per le persone assicurate

18.2

Il datore di lavoro trasmette immediatamente alle persone assicurate tutte le informazioni della Cassa pensione GastroSocial concernenti il rapporto di previdenza.

Sanzioni

18.3

18.3.1

Se il datore di lavoro cade in mora con i pagamenti dei contributi o non invia puntualmente i documenti richiesti o ne invia solo una parte, la Cassa pensione GastroSocial può addebitargli tasse e interessi di mora del 5 % (conformemente all'art. 105 CO). In deroga all'art. 2.4 regolamento, in casi gravi la Cassa pensione GastroSocial può disdire il contratto di adesione per la fine di un mese con un termine di 30 giorni.

- 18.3.2 Se alla stipula del contratto non vengono notificate persone con incapacità lavorativa o casi di prestazione, la Cassa pensione GastroSocial ha il diritto di recedere dal contratto con un termine di 30 giorni per la fine di un mese entro 3 mesi da quando ne è giunta a conoscenza.
- 18.3.3 La Cassa pensione GastroSocial ha il diritto di recedere dal contratto con un termine di 30 giorni per la fine di un mese entro 3 mesi da quando ne giunge a conoscenza qualora:
- alla stipula del contratto fosse prevista un'affiliazione alla Cassa di compensazione GastroSocial che il datore di lavoro non ha saputo comprovare o di cui non ha potuto dimostrare il pagamento;
 - vi siano importi scoperti presso l'istituto di previdenza precedente e, di conseguenza, sussista un ritardo nella presa in carico della pratica (trasferimento delle prestazioni di libero passaggio).
- 18.3.4 Le tasse di cui all'art. 18.3.1 regolamento sono le seguenti:

1° diffida	CHF 10.–
2° diffida	CHF 20.–
3° diffida	CHF 30.–
Tasse di esecuzione	CHF 50.–

Responsabilità

- 18.4 Se il datore di lavoro viola i propri obblighi ai sensi del presente regolamento, della LPP o del CCNL o se risulta inadempiente a tale riguardo, risponde del danno cagionato e si assume i costi per il lavoro supplementare della Cassa pensione GastroSocial.

Ciò si verifica ad esempio nel caso in cui vi siano importi scoperti presso l'istituto di previdenza precedente e, di conseguenza, sussista un ritardo nella presa in carico della pratica (trasferimento delle prestazioni di libero passaggio), oppure se alla stipula del contratto il datore di lavoro ha sottaciuto incapacità lavorative e casi di prestazione noti.

19. Obblighi delle persone assicurate e delle persone aventi diritto

19.1

19.1.1

Le persone assicurate, le persone beneficiarie di una rendita e le persone a loro superstiti hanno l'obbligo di fornire alla Cassa pensione GastroSocial spontaneamente e senza indugio tutte le informazioni veritiere necessarie per l'esecuzione. La Cassa pensione GastroSocial può chiedere tutti i documenti necessari per comprovare i diritti. Se in seguito a violazione dell'obbligo di collaborazione non è possibile verificare il diritto, la Cassa pensione GastroSocial ha il diritto di non entrare nel merito della domanda di prestazione.

In particolare occorre comunicare immediatamente:

- a) le entrate che comportano una modifica dell'obbligo di prestazione della Cassa pensione GastroSocial (art. 8.2 regolamento);
- b) la modifica del grado di invalidità o il fatto che una persona assicurata ha riacquisito la capacità di guadagno;
- c) il decesso della persona beneficiaria di una rendita;
- d) il nuovo matrimonio o la nuova convivenza se si percepisce una rendita per partner;
- e) la conclusione della formazione, così come il fatto che una figlia o un figlio che percepisce una rendita inizi a guadagnare;
- f) il trasferimento all'estero.

19.1.2

Le persone assicurate che per effetto di un conguaglio della previdenza conseguente a divorzio hanno diritto a ricevere una rendita vitalizia informano la Cassa pensione GastroSocial di tale loro diritto, indicando l'istituto di previdenza della coniuge/partner divorziata debitrice o del coniuge/partner divorziato debitore.

19.1.3 Se la persona assicurata che ha diritto a una rendita vitalizia a motivo di un conguaglio della previdenza in seguito a divorzio passa dalla Cassa pensione GastroSocial a un nuovo istituto di previdenza, questa è tenuta a comunicare entro il 15 novembre dell'anno in questione tale cambiamento all'istituto di previdenza della coniuge/partner obbligata la conguaglio o del coniuge/partner obbligato al conguaglio.

Accertamenti medici

19.2 La Cassa pensione GastroSocial può esigere dalle persone assicurate che si sottopongano a una visita da parte del personale medico indicato dalla stessa Cassa pensione GastroSocial. Se la persona assicurata non ottempera a tale obbligo, vengono corrisposte soltanto le prestazioni minime secondo il piano di previdenza Uno Basis.

Responsabilità

19.3 La Cassa pensione GastroSocial non risponde delle conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi menzionati.

F. DISPOSIZIONI FINALI

20. Contenzioso

Testo originale 20.1 Per l'interpretazione del regolamento fa stato il testo in lingua tedesca quale testo originale.

Controversie 20.2 Le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente regolamento fra il Consiglio di fondazione, da una parte, e la persona assicurata o la persona avente diritto, dall'altra, sono decise dal tribunale cantonale conformemente all'art. 73 LPP. Foro competente è la sede o il domicilio svizzero del convenuto oppure il luogo del datore di lavoro presso cui è stata assunta la persona assicurata.

21. Lacune del regolamento

Nei casi per i quali il regolamento non contiene disposizioni sufficienti, la Cassa pensione GastroSocial decide ai sensi del regolamento stesso. Al riguardo vanno rispettate le disposizioni di legge e le direttive delle autorità.

In casi particolari, la Cassa pensione GastroSocial può derogare alle disposizioni del presente regolamento tenendo conto dei principi costituzionali e di legge qualora la loro applicazione comporti un eccessivo rigore per la persona o le persone coinvolte e tale deroga corrisponda al significato e allo scopo della Cassa pensione GastroSocial.

22. Disposizioni transitorie

22.1 Gli artt. 2.5.2 regolamento, 15.7 regolamento e 16.2 regolamento entreranno in vigore per la prima volta il 1° gennaio 2020 e saranno applicate a tutte le nuove affiliazioni a partire dal 1° gennaio 2020. Per i datori di lavoro già affiliati al 31 dicembre 2019, esse verranno applicate a partire dal giorno successivo al primo termine di disdetta possibile (di norma il 1° luglio dell'anno civile interessato).

- 22.2 L'art. 16.2.2 regolamento entrerà in vigore per la prima volta il 1° gennaio 2021 e sarà applicato a tutte le nuove affiliazioni a partire dal 1° gennaio 2021. Per i datori di lavoro già affiliati al 31 dicembre 2020, esso sarà applicato a partire dal giorno successivo al primo termine di disdetta possibile (di norma il 1° luglio dell'anno civile interessato).
- 22.3 L'art. 12.6 nella versione valida fino al 31 dicembre 2023 continua a valere per tutte le persone assicurate che al 31 dicembre 2023 avevano già mantenuto facoltativamente la previdenza.

Modifiche

23. Modifiche ed entrata in vigore

- 23.1 Entro i limiti delle prescrizioni legali e dello scopo della fondazione il presente regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione. Esso viene sempre adeguato alle modifiche di legge.

Le modifiche del regolamento sono portate a conoscenza dell'autorità di vigilanza.

Disposizioni transitorie concernenti la modifica all'1.01.2024 (riforma AVS)

- 23.2 L'ammontare delle prestazioni d'invalidità in vigore al 31.12.2023 non subisce alcuna modifica. Al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria, al posto delle prestazioni di invalidità subentrano le prestazioni di vecchiaia, che corrispondono almeno alle prestazioni di invalidità LPP all'età di pensionamento ordinaria. Si applicano le disposizioni del presente regolamento. In particolare, in caso di sovrassicurazione, viene eventualmente effettuata una riduzione delle prestazioni ai sensi dell'art. 8 regolamento.

Entrata in vigore

- 23.3 Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026 e sostituisce tutte le precedenti disposizioni regolamentari.



Colophon

Testi e layout: GastroSocial, Aarau

Gli stampati vengono pubblicati in italiano, tedesco, francese e inglese e sono disponibili sul sito web gastrosocial.ch/download.

Fa stato la versione tedesca del regolamento.

© 2025, GastroSocial, 5001 Aarau
ISO 9001 | ISO 27001 | ISO 27701

GastroSocial

Pensionskasse | Caisse de pension | Cassa pensione | Pension Fund

Buchserstrasse 1 | Postfach | 5001 Aarau | T 062 837 71 71

info@gastrosocial.ch | gastrosocial.ch

Institution GastroSuisse